

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 154 DEL 29/07/2022**

OGGETTO

VARIANTE 2021B AL RUE DEL COMUNE DI POVIGLIO ADOTTATA CON DELIBERA DI CC N. 56 DEL 27/12/2021. ESAME AI SENSI DEGLI ARTT. 33 E 34 LR 20/2000 E VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 LR 20/2000 E ART. 15 D.LGS:152/2006.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Poviglio ha inviato alla Provincia gli atti che compongono la Variante 2021b al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27/12/2021, atti pervenuti in data 03/02/2022 prot. 2770 – 6/2021 ed integrati il 14/06/2022 prot. 16348;
- la nuova legge urbanistica regionale LR 24/2017, entrata in vigore il 1 gennaio 2018, consentiva l'adozione di varianti specifiche alla strumentazione urbanistica vigente entro il termine di tre anni dalla sua entrata in vigore, termine prorogato di un anno dalla LR 3/2020;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'Arch. Elena Pastorini, che ha predisposto l'istruttoria della variante in esame;

CONSTATATO che:

- il Comune di Poviglio è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC) e di Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvati rispettivamente con DCC n. 40 e n. 41 del 27/07/2007;
- gli strumenti urbanistici vigenti sono stati successivamente modificati, da ultimo con la Variante al PSC – POC – RUE approvata con DCC n. 42 del 30/09/2019;
- il Comune ha quindi adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/12/2021 la Variante 2021b al RUE in esame, che propone le seguenti modifiche ad alcuni articoli normativi, finalizzati a risolvere problemi riscontrati nella gestione quotidiana della disciplina edilizia:
 - Modifiche proposte al Volume 1 – Disciplina urbanistica:
 - art.9 - (Ambiti consolidati): è stato introdotto un comma 6bis per la disciplina delle attività insalubri esistenti, vietando che altre attività produttive possano subentrare nella stessa area al cessare dell'attività insalubre in essere. È stato inoltre introdotto un comma 3bis dedicato ai sub-ambiti AUC2, AUC3, AUC3.1, comparti Peep, che erano disciplinati nella originaria normativa del RUE ma che nella vigente versione erano stati erroneamente sprovvisti di disciplina;
 - art. 11 – (limiti agli usi consentiti): al comma 3 è stato aggiunto l'uso E3 (medio-grande struttura di vendita) tra quelli consentiti negli ambiti produttivi esistenti APC2; è stato modificato il comma 3, riportando il limite massimo di superficie di vendita in caso di aggregazioni di più strutture pari 2.500 mq ed è stato tolto il comma 4 che limitava la vendita di prodotti alimentari esclusivamente negli esercizi di vicinato;
 - art.27 – (edifici funzionali all'attività agricola): al comma 3 è stato specificato che l'incremento di volumetria è da calcolarsi rispetto al volume esistente alla data di adozione del RUE;

- art.28 – (Piano di Riqualificazione Aziendale - PRA): è stato inserito il richiamo al recente atto di coordinamento regionale e sono stati cancellati tutti i commi con indicazioni già contenute nel suddetto atto di coordinamento;
- art.32 – (categorie di intervento nei sub-ambiti storici “B”): è stato introdotto il comma 2bis in cui si estende la possibilità di individuare nel RUE ambiti verdi assimilabili ai verdi di pertinenza inedificabili, anche in aree non a diretto contatto con edifici tutelati;
- art. 39 – (Servizi agricoli) al comma 3 è stato specificato che gli eventuali ampliamenti dei fabbricati sono limitati alle imprese agricole ed è stato inserito il richiamo all'atto di coordinamento sui PRA, che si esprime sugli stessi temi;
- Modifiche proposte al Volume 2 – Disciplina edilizia: vengono inserite minime specifiche regolamentari e richiami alla legislazione vigente agli articoli 4 (interventi edilizi e destinazioni d'uso) 14 (dimensione minima degli alloggi), 17 (Locali di abitazione), 18 (dimensioni e caratteristiche dei locali di abitazione) 26, (recinzioni), 35 (caratteristiche tipologiche dei parcheggi);
- la Provincia di Reggio Emilia con nota del 04/03/2022 prot. 5681 ha inviato al comune una richiesta di integrazioni, nella quale rilevava che la modifica all'art. 11:
 - *“...prevede la possibilità di insediare medio - grandi strutture di vendita indistintamente in tutte le zone produttive APC2, senza valutazione ambientale e senza considerare l'effetto cumulativo di più strutture di vendita anche attraverso fasi successive di accrescimento, che portano a insediamenti di interesse provinciale che devono essere previsti dal PTCP;*
 - *inoltre, vista la distribuzione delle zone APC2 prevalentemente dislocate lungo la Via Romana, la concentrazione di esercizi commerciali contigui aggraverebbe i problemi di accessibilità e distribuzione del traffico in entrata e uscita e la difficoltà di scorrimento del traffico a medio raggio; per le motivazioni sopra riportate sarà necessario modificare la proposta di variante individuando le aree in cui è possibile l'insediamento delle Medie strutture di vendita, conformemente con quanto disposto dal PSC e secondo i criteri richiesti dalla DCR n.1253/1999 testo coordinato”*
 - *“...Quanto al punto di variante che estende normativamente in modo generalizzato la possibilità di vendita di prodotti alimentari nelle zone industriali, occorrerà indicare in base a quali criteri di compatibilità con le produzioni degli stabilimenti vicini potranno essere insediate strutture di vendita di questo settore merceologico.”...*
- Il Comune con nota del 14/06/2022 prot. 5892 fornisce riscontro alle richieste provinciali e propone, riguardo al primo punto, di modificare gli elaborati di variante eliminando l'uso E3 *“medio - grandi strutture di vendita”* dalle funzioni ammesse negli ambiti produttivi APC2 ripristinando lo stato ante – variante; rispetto al secondo aspetto propone di stabilire che le strutture di vendita alimentari possono insediarsi solamente con intervento di riqualificazione di ambiti già insediati e comunque subordinato ad una valutazione preventiva dei potenziali impatti, escludendo l'intervento di nuova edificazione in lotti vuoti;

- queste modifiche vengono confermate anche nell'elaborato “Relazione illustrativa – decisioni sulle osservazioni e aggiornamenti post – adozione”, punto 8, inviato ad integrazione il 14/06/2022;
- il Comune di Poviglio ha presentato alla Provincia gli elaborati per attivare la procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) della variante al RUE in esame;

ATTESO che:

- ai sensi del comma 4 bis art. 33 della LR 20/2000 la Variante al RUE in esame, contenendo la disciplina particolareggiata di parti del territorio, viene esaminata dalla Provincia con il procedimento proprio del POC (art. 34); in base al quale si possono formulare riserve al RUE relativamente a previsioni che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;
- la Provincia, ai sensi dell'art. 5 (come modificato dalla LR n. 6/2009) della LR 20/2000, è l'autorità competente alla valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali;
- come disposto dall'art. 5 della LR 19/2008, la verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di pericolosità sismica locale viene espletata nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico;
- la Provincia, come gli altri soggetti pubblici e privati, ha la facoltà di formulare osservazioni e proposte;

CONSIDERATO che:

- svolta l'istruttoria e vista la nota del 21/07/2022 della Dott.ssa Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, che ritiene, visto l'oggetto della variante al RUE in esame, che non sia necessaria l'espressione del parere geologico – ambientale e di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio, ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008, il Responsabile del Procedimento propone di non formulare riserve o osservazioni alla Variante 2021b al RUE del Comune di Poviglio adottata con DCC n. 56 del 27/12/2021 e modificata come proposto nella nota del Comune del 14/06/2022 prot. 5892 e nel predetto elaborato “Relazione illustrativa – decisioni sulle osservazioni e aggiornamenti post – adozione”, punto 8;
- Per quanto concerne la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) delle previsioni dello strumento urbanistico in esame, visti i pareri di:
 - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio territoriale di Reggio Emilia, Distretto di Reggio Emilia, Sede di Novellara, prot. n. PG/2022/26866 del 17/02/2022, ad esito favorevole condizionato alla valutazione dei possibili impatti in termini di traffico generato dall'insediamento di medio grandi strutture di vendita E3, in particolare sulle componenti ambientali aria e rumore;

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2022/0023715 del 19/02/2022, ad esito favorevole a condizione che vengano eseguite apposite analisi e valutazioni dei possibili impatti che le medio grandi strutture di vendita E3 generano in termini di traffico;
 - IRETI prot. n. RT003074-2022-P del 24/02/2022, ad esito favorevole di fattibilità;
 - Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, prot. n. 2022U0004458 del 03/03/2022, ad esito favorevole.
- vista la risposta alla richiesta integrazioni della Provincia, sopra richiamata, alla quale il Comune ha dato riscontro con nota n. 5892 del 14/06/2022 eliminando l'uso E3 "medio grandi strutture di vendita" dagli ambiti produttivi APC2 e riportando pertanto la normativa allo stato vigente, si considerano superate le condizioni dei pareri Arpae e Ausl sopra riportate;
 - visto l'elaborato "Relazione illustrativa – decisioni sulle osservazioni e aggiornamenti post – adozione", inviato ad integrazione il 14/06/2022 e contenente le modifiche apportate alla Variante adottata a seguito dell'accoglimento delle osservazioni e dei pareri degli Enti, nonché l'osservazione d'ufficio formalizzata al punto 7;
 - vista l'osservazione d'ufficio con la quale il Comune propone, in allineamento a quanto sopra riportato, di eliminare nell'art. 11 della Disciplina urbanistica, l'uso E3 (medio-grandi strutture di vendita) da quelli ammessi negli ambiti produttivi APC2;
 - visto il secondo punto di detta osservazione che riguarda una modifica all'art. 26 della Disciplina edilizia relativa alla possibilità di realizzare recinzioni in muratura fino a 2 metri di altezza negli aggregati minori posti in ambito agricolo ma non più connessi alla funzione agricola;
 - e visto il Rapporto Istruttorio di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, PG/2022/0121246 del 21/07/2022. che ritiene non siano attesi effetti ambientali negativi significativi derivanti dall'attuazione della Variante proposta, il Responsabile del Procedimento propone di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 152/2006, Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione ambientale della Variante 2021b al RUE adottata dal Comune di Poviglio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27/12/2021 e modificata come riportato nell'elaborato "Relazione illustrativa – decisioni sulle osservazioni e aggiornamenti post – adozione", inviato ad integrazione il 14/06/2022, alle seguenti condizioni:
 - in relazione alla modifica all'art. 26 "Recinzioni", inserita con una osservazione dell'Ufficio Tecnico e volta a consentire recinzioni in muratura alte fino a 2 metri in campagna, si rileva che non si ritiene paesaggisticamente compatibile inserire recinzioni di tipo urbano in territorio rurale, suddividendo l'ambito agricolo con muri o cancellate che nulla hanno a che vedere con l'orditura agricola del paesaggio;

la fattispecie degli “aggregati minori posti in ambito agricolo ma non più connessi ad alcuna attività agricola”, alla quale si riferisce la modifica normativa, rappresenta una funzione marginale nel territorio rurale che non ne modifica la natura né la destinazione e che deve armonizzarsi con esso e rispettarne le regole; per questo motivo infatti la generalità dei RUE consente la recinzione della proprietà con siepi e alberature abbinata a reti metalliche sorrette da semplici paline, così come previsto anche dal RUE vigente di Poviglio; si chiede pertanto di non apportare questa modifica e confermare il testo vigente;

CONSIDERATO INOLTRE che:

- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
- in attuazione del “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell’edilizia privata e dell’urbanistica”, sottoscritto in data 22 giugno 2016 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi Protocolli.

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

DECRETA

- di non formulare riserve o osservazioni ai sensi degli artt. 33 e 34 LR 20/2000, alla Variante 2021b al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Poviglio adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27/12/2021 e modificata come riportato al punto 8 dell'elaborato “Relazione illustrativa – decisioni sulle osservazioni e aggiornamenti post – adozione”, inviato ad integrazione il 14/06/2022;
- di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006, Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione Ambientale della predetta variante agli strumenti urbanistici, a condizione di osservare quanto riportato nel precedente CONSIDERATO;
- di dare atto che:
 - a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
 - in attuazione del “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell’edilizia privata e dell’urbanistica”, sottoscritto in data 22 giugno 2016 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia

di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi Protocolli.

- l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- Rapporto istruttorio Arpae SAC,
- allegato pareri Enti,
- elaborato comunale "Relazione illustrativa – decisioni sulle osservazioni e aggiornamenti post – adozione",
- Parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 29/07/2022

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

Prot. 1143 del 18.02.2022

refer. pratica n. 7430/2022

inf. prot. 26866
del 17.02.2022

Al Responsabile del Settore Tecnico
del Comune di Poviglio
Arch. Fabrizio Gatti
Pec: poviglio@cert.provincia.re.it

ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Unità Operativa VIA-VAS
c.a. Dott. Giovanni Ferrari

Oggetto: Adozione di Variante 2021b al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) del Comune di Poviglio (RE) - Parere di competenza.

La variante riguarda esclusivamente contenuti di natura normativa, senza modifiche alla cartografia e alle relative previsioni urbanistiche ed edificatorie.

Dall'esame della documentazione presentata, non si evidenziano pertanto modifiche del carico insediativo rispetto al piano vigente.

Tra le modifiche proposte, riguardanti alcuni articoli della disciplina edilizia e della disciplina urbanistica, all'art. 11 di quest'ultima è stato aggiunto l'uso E3 (medio grande struttura di vendita) all'interno degli ambiti produttivi APC2, riportando come limite massimo una superficie pari a 2500 mq.

Nel merito, come emerso anche dal rapporto ambientale di VAS, si ritiene opportuno che in questo caso nella fase successiva del rilascio del titolo abilitativo, venga effettuata una valutazione dei potenziali impatti in termini di traffico generato dall'insediamento di tali strutture, in particolare sulle componenti ambientali aria e rumore.

Visto quanto sopra e alle condizioni suddette, per quanto di competenza si esprime parere favorevole alle modifiche normative proposte con la Variante di R.U.E. in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Responsabile di Funzione
della sede Arpae di Novellara
Dott. Vanni Bertoldi

La Responsabile del
Distretto Territoriale Arpae di RE
Dott.ssa Adriana Pirozzi

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo PGRE n. del

Data Firma

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna


Area Prevenzione Ambientale Ovest

Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara

via Costituzione, 10/b - 42017 Novellara | tel 0522.662967 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2022-06-14 15:20:07.0, PG/2022/98701



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia
Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene e Sanità Pubblica



Al Sindaco del Comune
Di POVIGLIO

Prot. 1496
del 19.02.2022

OGGETTO: Adozione Variante al RUE 2021b approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 56 del 27/12/2021 del Comune di Poviglio .

Vista l'adozione della Variante al RUE 2021b approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 56 del 27/12/2021 del Comune di Poviglio che consiste nella modifica di contenuti normativi atti a risolvere problemi interpretativi relativi agli ambiti esistenti, senza modificare le cartografie, le previsioni urbanistiche e le capacità edificatorie.

Visti gli elaborati allegati, comprensiva della Valutazione Ambientale (VALSAT), lo scrivente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica esprime **parere favorevole** a condizione che in merito all'ammissibilità dell'uso E3 (medio- grande struttura di vendita) negli ambiti APC2 (attività produttive esistenti o in corso di edificazione con PUA approvati) in fase di insediamento di nuove strutture commerciali:

1. vengano eseguite apposite analisi e valutazioni dei potenziali impatti che la struttura stessa genera in termini di traffico .
2. vengano raggiunte in sicurezza dall'utenza debole con un' idonea rete ciclo-pedonale.

Il Servizio rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione fosse ritenuta opportuna

Il Tecnico del
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
(T. di P. Cinzia Camurri)

Il Direttore del
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
(Dott.ssa Emanuela Bedeschi)

Servizio Igiene e Sanità Pubblica - info.igienepubblica@ausl.re.it
Sede Reggio Emilia : igienepubblicare@pec.ausl.re.it
Sede Scandiano: sanitapubblicascandiano@pec.ausl.re.it
Sede Montecchio: sanitapubblicamontecchio@pec.ausl.re.it
Sede Castelnovo Monti : sanitapubblicacastelnovomonti@pec.ausl.re.it
Sede Correggio : sanitapubblicacorreggio@pec.ausl.re.it
Sede Guastalla : sanitapubblicaguastalla@pec.ausl.re.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
Sede Legale: Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia
T. +39.0522.335.111 – Fax +39.0522.335.205
www.ausl.re.it
C.F. e Partita IVA 01598570354



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
 protocollo@pec.emiliacentrale.it

Spettabile
 Comune di Poviglio
 Via Verdi, 1
 42028 – Poviglio (RE)
poviglio@cert.provincia.re.it

Rif.: segnalazione 41164

Oggetto: Adozione di **VARIANTE 2021b al RUE**. Parere di competenza.

Premesso che:

- con nota assunta al protocollo del Consorzio il 03/02/2022, n. 1966, codesto Ente ha richiesto un parere di competenza in merito alla procedura in oggetto,
- il Consorzio ha esaminato tutta la documentazione presentata, in particolare:
 - Variante 2021b al RUE;
 - Valsat Variante 2021b al RUE;
 - RUE – Volume 1 “Disciplina urbanistica”: Variante 2021b – Modifiche proposte
 - RUE – Volume 2 “Disciplina edilizia”: Variante 2021b – Modifiche proposte
- come riportato nella Valsat “[...] La variante 2021b ha esclusivamente contenuti di natura normativa, senza modifica alle cartografie e senza modifica delle previsioni urbanistiche e delle capacità edificatorie [...] La variante non incide in termini di dimensionamento. [...] Le modifiche normative non incidono in termini di consumo di suolo agricoli, così come non incide in termine ambientali e paesaggistici sulle matrici maggiormente sensibili [...]”.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, si rilascia parere favorevole alla variante in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv.to Domenico Turazza)

Firmato digitalmente

IRETI

Parma 24/02/2022
Prot. RT003074-2022-P

Spett.li
Comune di Poviglio
poviglio@cert.provincia.re.it
ATERSIR
dgatersir@pec.atersir.emr.it

Oggetto: **Adozione di VARIANTE 2021b al RUE.**

Relativamente all'oggetto, esaminata la documentazione di progetto disponibile, si esprime **parere favorevole di fattibilità.**

Tale parere ha validità di dodici mesi dalla data di rilascio e, decorso tale termine, dovrà essere presentata a Ireti nuova richiesta di emissione.

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare l'Ing. Giuliano Scaravelli telefonicamente (348-7718651) o tramite posta elettronica (Giuliano.Scaravelli@ireti.it).

Distinti saluti.

UO Pianificazione Operativa, Reporting e Permessi

Il Responsabile

Ing. Fabio Bignone



Scaravelli

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863680359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246

SC

Prot. PG, AT/2022/0001347

COMUNE DI POVIGLIO

e p.c. IREN S.p.A.

IRETI S.p.A.

Oggetto: Adozione di VARIANTE 2021b al RUE.**Parere ai sensi della D.G.R. n. 201/2016, D.G.R. n.569/2019 e D.G.R. 2153/2021**

Con riferimento al procedimento in oggetto assunto agli atti con prot. PG.AT/2022/0001260 del 03/02/2022, si richiamano le circolari trasmesse dalla scrivente Agenzia, visionabili sul sito: <http://www.atersir.it/servizio-idrico/regolamenti-e-direttive-tecniche>.

In particolare si rammenta che la scrivente Agenzia si esprime sulla VALSAT, nell'ambito dei procedimenti urbanistici, in merito alla coerenza delle nuove previsioni con la programmazione d'ambito del Servizio Idrico Integrato e sull'ammissibilità totale o parziale di eventuali nuovi interventi infrastrutturali a carico della tariffa del S.I.I..

Nello specifico ATERSIR esprime il proprio parere sul documento adottato dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 45 della L.R. 24/2017, previa presentazione dell'istanza mediante la compilazione del "modello" allegato alla circolare PG.AT/2018/0001710 del 09/03/2018, solo qualora, a seguito del parere del Gestore del SII, risultasse:

- la necessità di realizzare nuove infrastrutture del SII, o di adeguare quelle esistenti, ai fini della previsione di esigenze infrastrutturali da inserire eventualmente nella programmazione d'ambito del SII, riguardanti nuovi agglomerati o modifiche degli esistenti;
- l'incidenza delle previsioni urbanistiche sulle aree di salvaguardia e sulle zone di riserva della risorsa destinata al consumo umano.

La variante in oggetto ha esclusivamente contenuti di natura normativa senza modifica alle cartografie e senza modifica delle previsioni urbanistiche e delle capacità edificatorie.

La scrivente Agenzia, sulla base delle considerazioni sopra esposte, tenuto conto del D.lgs 152/2006 e s.m.i, delle D.G.R 201/2016, n° 569 del 15/04/2019 e n° 2153 del 20/12/2021 chiede che:

- sia acquisito il parere del Gestore del SII, IRETI S.p.A.;
- nella fase attuativa sia effettuata, con il Gestore del SII, IRETI S.p.A., la verifica in merito alla presenza, adeguatezza e capacità delle infrastrutture esistenti ed alla presenza o meno di reti ed impianti interferenti, prevedendo, laddove esistenti, la tutela delle dotazioni, degli impianti e delle relative attività, così come prescritto dalla normativa vigente;
- siano rispettate le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come previsto dall' art. 94 del D.lgs 152/2006;
- sia rispettata l'osservanza delle prescrizioni normative in merito allo scarico e smaltimento delle acque reflue e meteoriche.

In relazione alla possibile necessità di nuove infrastrutture e di adeguamento di quelle esistenti si precisa che, per ognuno degli interventi individuati andrà acquisito il parere del Gestore IRETI S.p.A., segnalato se gli stessi siano a servizio esclusivo del comparto (e pertanto totalmente a carico del soggetto attuatore) oppure se siano parzialmente funzionali (e in che quota parte) al sistema delle infrastrutture oggi esistenti e ne migliorino la gestione. Solo in relazione a tali indicazioni ATERSIR, valuterà l'esclusione, ovvero l'inclusione totale o parziale degli interventi individuati nel programma da finanziare a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato, come indicato al punto 4) della DGR 201/2016.

Da ultimo si ricorda che eventuali modifiche dell'agglomerato, anche a seguito dell'attuazione della presente proposta, dovranno essere comunicate dal Comune al competente ufficio della Regione Emilia-Romagna al fine dell'aggiornamento del database

sugli agglomerati ai sensi della D.G.R. n.201/2016, D.G.R. n.569/2019 e D.G.R. n. 2153/2021.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

La Dirigente
Area Servizio idrico Integrato
Ing. Marialuisa Campani

Firmata digitalmente secondo le normative vigenti

Prot. n. 02 del 02/02/2022

Risposta alla Pratica n. 1123

A Comune di Poviglio
poviglio@cert.provincia.re.it

Oggetto: Adozione di VARIANTE 2021b al RUE. - Parere di Competenza.

Visti

- la trasmissione, da parte del Comune di Poviglio, dei documenti che compongono la variante al RUE 2021b adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 27/12/2021 di cui al prot. 4679 del 04/02/2022;
- L.R. 24/17 "Disciplina Regionale sulla Tutela e L'uso del Territorio";
- la Direttiva UE (2007/60/CE) relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- l'art. 19 della LR13/15 "Riordino delle funzioni amministrative. Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile".

Constatato che:

- il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nella seduta del 3 marzo 2016, con Deliberazione n. 2/2016, ha approvato il Piano Gestione Rischio Alluvioni comprensivo degli elaborati "mappe di pericolosità e rischio alluvioni";
- in data 7 dicembre 2016 con Deliberazione n.5, il suddetto Comitato Istituzionale ha adottato la Variante alle Norme del PAI e del PAI Delta;
- con D.G.R. n.1300 del 01/08/2016, la Regione Emilia-Romagna ha emanato le "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di gestione del Rischio Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 elaborato N.7 (Norme Tecniche) e dell'art. 22 El. n.5 (Norme di Attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del Fiume Po con Del. 5/2015";
- con Del. n.7/2019 "Mappe della pericolosità da alluvione e Mappe del rischio di alluvioni - Riesame e aggiornamento ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del D. Lgs. n. 49/2010" e 8/2019", l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po ha avviato il riesame e l'aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni oltre a disporre, nelle more dell'adozione dei Decreti del Segretario Generale, un periodo di salvaguardia dove trovano applicazione, nelle aree che potrebbero essere interessate dalle alluvioni ex novo nelle mappe stesse, le disposizioni del Titolo V delle Norme d'Attuazione del PAI;
- con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 316 è stata adottato il progetto di variante del "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI-Po) e del PGRA del distretto idrografico del fiume Po: Fiume Secchia da Lugo alla confluenza nel fiume Po e Torrente Tresinaro da Viano alla confluenza nel Fiume Secchia" e che alle aree interessate dal Progetto di aggiornamento in adozione e non ancora sottoposte alle disposizioni vincolanti stabilite dalle vigenti Norme di Attuazione del PAI- Po, si applicano misure

Via Emilia Santo Stefano, 25
Via della Croce Rossa, 3

42121 REGGIO EMILIA
42122 REGGIO EMILIA

Tel. 0522.407711
Tel 0522 585911

Fax 0522.407750

PEC: stpc.reggioemilia@postacert.regione.emilia-romagna.it

E-mail: stpc.reggioemilia@regione.emilia-romagna.it

www.regione.emilia-romagna.it

<https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/>

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/	Classif. 5683					Fasc.	2019	144

temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con i contenuti di cui alle lettere a) e b) dell'art.5 del citato decreto;

si esprime **parere favorevole** per quanto di competenza.

Distinti saluti.

La Responsabile del Servizio
Ing. Federica Pellegrini
(documento firmato digitalmente)

CC/AC

Pratica SAC n. 7228/2022

Provincia di Reggio Emilia
Servizio Pianificazione Territoriale
Piazza Gioberti n. 4
42121 Reggio Emilia
PEC: provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

OGGETTO: Valsat della Variante 2021b al RUE del Comune di Poviglio, adottata con DCC n. 56 del 27/12/2021 – rapporto istruttorio

Viste le disposizioni normative in tema di valutazione ambientale di piani e programmi:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte seconda, in tema di valutazione ambientale di piani e programmi;
- Legge Regionale n. 20/2000 e Legge Regionale n. 24/2017 in tema di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale dei piani urbanistici comunali.

Visto l'art. 15 comma 5 della Legge Regionale n. 13/2015 si trasmette il seguente Rapporto istruttorio.

RAPPORTO ISTRUTTORIO

Visti gli elaborati costitutivi della Variante 2021b al RUE del Comune di Poviglio, adottata con DCC n. 56 del 27/12/2021, trasmessi dal Comune di Poviglio con lettera prot. n. 1123 del 03/02/2022, acquisiti agli atti al prot. n. PG/2022/17663 del 03/02/2022.

Vista la nota del Comune di Poviglio, prot. n. 5892 del 14/06/2022, acquisita agli atti al prot. n. PG/2022/98701 del 14/06/2022, con cui sono state trasmesse le integrazioni richieste dalla Provincia di Reggio Emilia con nota prot. n. 5681 del 04/03/2022 (in atti ARPAE al prot. n. PG/2022/36923 del 04/03/2022), i pareri degli Enti, l'osservazione d'ufficio presentata dal Funzionario Capo del Settore Tecnico del Comune di Poviglio durante il periodo di pubblicazione e deposito degli elaborati di Variante con avviso sul BURERT n. 23 del 02/02/2022 e la proposta di controdeduzione all'osservazione.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Considerato che dagli elaborati della Variante al RUE e dal Rapporto ambientale emerge che:

la Variante in oggetto riguarda modifiche normative alla disciplina urbanistica (Volume 1) ed alla disciplina edilizia (Volume 2) del RUE vigente;

in particolare le modifiche alla disciplina urbanistica riguardano:

- Art. 9 (Ambiti consolidati): è stato introdotto un comma 6bis per la disciplina delle attività insalubri esistenti, vietando che altre attività produttive possano subentrare nella stessa area al cessare dell'attività insalubre in essere. È stato inoltre introdotto un comma 3bis dedicato ai sub-ambiti AUC2, AUC3, AUC3.1, comparti Peep, che erano disciplinati nella originaria normativa del RUE ma che nella vigente versione erano stati erroneamente sprovvisti di disciplina;
- Art. 11 (Limiti agli usi consentiti): al comma 3 è stato aggiunto l'uso E3 (medio-grande struttura di vendita) tra quelli consentiti negli ambiti produttivi esistenti APC2; è stato modificato il comma 3, riportando il limite massimo di superficie di vendita in caso di aggregazioni di più strutture pari 2.500 mq ed è stato tolto il comma 4 che limitava l'insediamento di attività alimentare esclusivamente dentro alle strutture di vicinato;
- Art. 27 (edifici funzionali all'attività agricola): al comma 3 è stato specificato che l'incremento di volumetria è da calcolarsi rispetto al volume esistente alla data di adozione del RUE;
- Art. 28 (Piano di Riqualficazione Aziendale - PRA): è stato inserito il richiamo al recente atto di coordinamento regionale e sono stati cancellati tutti i commi con indicazioni già contenute nel suddetto atto di coordinamento;
- Art. 32 (Categorie di intervento nei sub-ambiti storici "B"): è stato introdotto il comma 2bis in cui si estende la possibilità di individuare nel RUE ambiti verdi assimilabili ai verdi di pertinenza inedificabili, anche in aree non a diretto contatto con edifici tutelati;
- Art. 39 (Servizi agricoli): al comma 3 è stato specificato che gli eventuali ampliamenti dei fabbricati sono limitati alle imprese agricole ed è stato inserito il richiamo all'atto di coordinamento sui PRA, che si esprime sugli stessi temi;

in fase di integrazione il Comune di Poviglio ha prodotto una relazione in risposta alle richieste formulate dalla Provincia di Reggio Emilia, riguardanti in particolare la modifica all'art. 11 della Disciplina urbanistica - dove al comma 3 è stato aggiunto l'uso E3 (medio-grande struttura di vendita) tra quelli consentiti negli ambiti produttivi APC2 - e nelle quali si evidenzia tra il resto come la modifica normativa preveda la possibilità di insediare medio-grandi strutture di vendita indistintamente in tutte le zone produttive APC2, prevalentemente dislocate lungo la Via Romana, senza valutazione ambientale in fase di Variante e senza considerare l'effetto cumulativo di più strutture di vendita anche attraverso fasi successive di accrescimento;

dando riscontro a quanto rilevato dalla Provincia, nella suddetta relazione il Comune propone di modificare gli elaborati di Variante eliminando l'uso E3 (medio-grande struttura di vendita) dagli

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

usi ammessi negli ambiti produttivi esistenti APC2, ripristinando quindi quanto previsto dal RUE vigente;

lo stralcio dell'uso E3 dagli usi ammessi negli ambiti produttivi esistenti APC2 rende pertanto superata e non più pertinente la previsione contenuta nel Rapporto ambientale di corredare gli elaborati da presentare in fase di rilascio del titolo abilitativo edilizio di una valutazione del potenziale impatto dovuto ai flussi di traffico generati dall'eventuale realizzazione di medio-grandi strutture di vendita negli ambiti APC2, riferita in particolare alle componenti ambientali aria e rumore;

con riguardo al monitoraggio, nel Rapporto ambientale si precisa che l'entità e le caratteristiche della Variante 2021b al RUE non risultano tali da richiedere forme di monitoraggio specifiche, oltre a quanto già previsto per il PSC vigente.

Visti gli allegati pareri espressi a seguito dell'adozione della Variante di:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Reggio Emilia, Distretto di Reggio Emilia, Sede di Novellara, prot. n. PG/2022/26866 del 17/02/2022, ad esito favorevole condizionato; nel parere, tenuto conto che tra le modifiche normative proposte dalla Variante riguardanti alcuni articoli della disciplina edilizia e della disciplina urbanistica, all'art. 11 di quest'ultima è stato aggiunto l'uso E3 (medio grande struttura di vendita) all'interno degli ambiti produttivi APC2, riportando come limite massimo una superficie pari a 2500 mq, si ritiene opportuno che, in questo caso, nella fase successiva del rilascio del titolo abilitativo venga effettuata una valutazione dei potenziali impatti in termini di traffico generato dall'insediamento di tali strutture, in particolare sulle componenti ambientali aria e rumore;

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2022/0023715 del 19/02/2022, ad esito favorevole a condizione che, in merito all'ammissibilità dell'uso E3 (medio-grandi strutture di vendita) negli ambiti APC2 (attività produttive esistenti o in corso di edificazione con PUA approvati), in fase di insediamento di nuove strutture commerciali:

- vengano eseguite apposite analisi e valutazioni dei possibili impatti che la struttura stessa genera in termini di traffico;
- vengano raggiunte in sicurezza dell'utenza debole con un'idonea rete ciclo-pedonale;

IRETI, prot. n. RT003074-2022-P del 24/02/2022, ad esito favorevole di fattibilità;

Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, prot. n. 2022U0004458 del 03/03/2022, ad esito favorevole.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Valutato che:

dando riscontro a quanto rilevato dalla Provincia di Reggio Emilia nella richiesta di integrazioni, il Comune di Poviglio ha prodotto una specifica relazione di risposta nella quale in particolare prevede di modificare gli elaborati di Variante eliminando l'uso E3 (medio-grandi strutture di vendita) dagli usi ammessi negli ambiti produttivi esistenti APC2, ripristinando così quanto previsto dal RUE vigente;

si ritengono pertanto superate le condizioni contenute nei sopra richiamati pareri di ARPAE Servizio Territoriale prot. n. PG/2022/26866 del 17/02/2022 e AUSL prot. n. 2022/0023715 del 19/02/2022;

si ritiene analogamente superato quanto previsto nel Rapporto ambientale in merito alla richiesta, in fase di rilascio del titolo abilitativo edilizio nei casi di insediamento dell'uso E3 negli ambiti produttivi APC2, di una specifica valutazione in merito alle componenti ambientali aria e rumore, in relazione al potenziale impatto del traffico generato dalla localizzazione di medio-grandi strutture commerciali.

Valutato inoltre che:

durante il periodo di pubblicazione e deposito degli elaborati di Variante con avviso sul BURERT n. 23 del 02/02/2022, il Comune di Poviglio ha ricevuto un'osservazione d'ufficio presentata dal Funzionario Capo del Settore Tecnico, come comunicato dallo stesso Comune di Poviglio con nota prot. n. 5892 del 14/06/2022, acquisita agli atti al prot. n. PG/2022/98701 del 14/06/2022;

nell'osservazione d'ufficio si propone, in allineamento a quanto contenuto nella relazione di risposta del Comune di Poviglio alla richiesta di integrazioni della Provincia, di eliminare, nell'art. 11 della Disciplina urbanistica, l'uso E3 (medio-grandi strutture di vendita) da quelli ammessi negli ambiti produttivi APC2; l'osservazione riguarda inoltre una modifica all'art. 26 della Disciplina edilizia relativamente alla possibilità di realizzare recinzioni negli aggregati minori posti in ambito agricolo.

Tutto ciò premesso, si ritiene che, ai fini della Valsat della Variante 2021b al RUE del Comune di Poviglio, adottata con DCC n. 56 del 27/12/2021, non siano attesi effetti negativi significativi derivanti dalla sua attuazione.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia


piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

COMUNE DI POVIGLIO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Piano Strutturale Comunale P.S.C. 2005 <small>(Legge Regionale 24 marzo 2000 n° 20 e s.m.)</small>	Piano Operativo Comunale P.O.C. 2009-2014 <small>(Legge Regionale 24 marzo 2000 n° 20 e s.m.)</small>	Regolamento Urbanistico ed Edilizio R.U.E. 2005 <small>(Legge Regionale 24 marzo 2000 n° 20, art.29 e s.m.)</small>
APPROVAZIONE: Del. C.C. n° 40 del 27/07/2007	APPROVAZIONE: Del. C.C. n° 25 del 10/05/2010	APPROVAZIONE: Del. C.C. n° 41 del 27/07/2007
CARTA UNICA P.S.C.-P.O.C.-R.U.E.		(APPROVAZIONE: Del. C.C. n° 26 del 10/05/2010)
CARTOGRAFIA DI R.U.E.		(APPROVAZIONE: Del. C.C. n° 26 del 10/05/2010)
ULTIMA VARIANTE P.S.C.-P.O.C.-R.U.E.		(APPROVAZIONE: Del. C.C. n° 42 del 30/09/2019)



VARIANTE 2021b

RUE

ADOZIONE:
Del. C.C. n° 56 del 27/12/2021

APPROVAZIONE:
Del. C.C. n° -- del --/--/2022

ELABORATO **V2021b**

DATA **APRILE 2022**

TITOLO:

VARIANTE 2021b AL R.U.E.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Decisioni sulle osservazioni e aggiornamenti post-adozione

IL SINDACO:

IL SEGRETARIO:

PROGETTO:

ARTEAS ARCHITETTI ASSOCIATI

Via Monti Urali, 22 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522.334143

Sommario

1. La pianificazione urbanistica comunale vigente a Poviglio	pag.03
2. Le ragioni della Variante	pag.03
3. Contenuti della Variante	pag.03
4. Modifiche dimensionali agli ambiti di RUE	pag.05
5. Incidenza sulle dotazioni territoriali presenti	pag.05
6. Elaborati normativi modificati dalla Variante	pag.05
7. Osservazioni agli elaborati adottati e conseguenti aggiornamenti apportati	pag. 06
8. Richiesta di integrazioni giunta dalla Provincia di Reggio Emilia e conseguenti aggiornamenti apportati	pag. 07
9. Pareri sugli elaborati adottati e conseguenti aggiornamenti apportati	pag. 08

1. La pianificazione urbanistica comunale vigente a Poviglio

Di seguito viene descritto lo scenario degli strumenti urbanistici redatti dal Comune di Poviglio ai sensi della LR 20/2000 e ss.mm. e dell'ultima variante approvata a tali strumenti, che costituisce il riferimento aggiornato del sistema della pianificazione urbanistica attualmente vigente.

- P.S.C. approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 40 del 27/07/2007, conformemente a quanto definito dall'Amministrazione Provinciale di R.E. con atto G.P. n° 204/06 del 27/06/2006. Il PSC è comprensivo della VAS/VALSAT.
- R.U.E., approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 41 del 27/07/2007, senza cartografia.
- CARTOGRAFIA di RUE, POC 2009-2014 con VAS/VALSAT e Schede, "CARTA UNICA" del territorio (rif. art. 1 commi 5-6 delle Norme di PSC e RUE e art. 19 L.R. 20/2000) con modalità di intervento di PSC-POC-RUE:
 - Approvazione P.O.C. e VAS/VALSAT 2009-2014: Del. C.C. n° 25 del 10/05/2010
 - Approvazione cartografia di R.U.E. con Carta Unica: Del. C.C. n° 26 del 10/05/2010
- Classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 27 del 10/05/2010.
- Ultima Variante al PSC-POC-RUE (attualmente vigente) con VAS/VALSAT
 - Approvata con Del. C.C. n° 42 del 30/09/2019.
- Ulteriore iter di Variante al PSC-RUE con VAS/VALSAT attualmente in corso
 - Variante 2021a al PSC e al RUE (non ancora adottata).

2. Le ragioni della Variante

La Variante proposta si rende necessaria per apportare delle limitate modifiche alle norme del RUE attualmente vigenti, sempre in coerenza con le norme del PSC che invece non vengono modificate con la presente Variante.

3. Contenuti della Variante

Con la presente Variante si mira a risolvere alcuni piccoli problemi registrati nella fase di gestione quotidiana della disciplina edilizia.

Di seguito vengono indicate nel dettaglio le modifiche proposte all'impianto normativo del RUE (Volume 1 e Volume 2):

Modifiche proposte al Volume 1 - Disciplina urbanistica

Art. 9 (Ambiti consolidati): è stato introdotto un comma 6bis per la disciplina delle attività insalubri esistenti, vietando che altre attività produttive possano subentrare nella stessa area al cessare dell'attività insalubre in essere. È stato inoltre introdotto un comma 3bis dedicato ai seguenti sub-ambiti che erano disciplinati nella originaria normativa del RUE ma che nella vigente versione erano stati erroneamente sprovvisti di disciplina: AUC2, AUC3, AUC3.1, comparti Peep.

Art. 11 (Limiti agli usi consentiti): E' stato sostituito il comma 4 che limitava l'insediamento di attività alimentare esclusivamente dentro alle strutture di vicinato, perché tale limitazione non pare più giustificata, introducendo la liberalizzazione negli interventi di riqualificazione/rigenerazione.

Art. 27 (edifici funzionali all'attività agricola): al comma 3 è stato specificato che l'incremento di volumetria è da calcolarsi rispetto al volume esistente alla data di adozione del RUE, per evitare il reiterarsi di richieste espansive sul medesimo fabbricato.

Art. 28 (PRA): è stato inserito il richiamo al recente atto di coordinamento regionale e sono stati cancellati tutti i commi con indicazioni già contenute nel suddetto atto di coordinamento.

Art. 32 (Categorie di intervento nei sub-ambiti storici "B"): è stato introdotto il comma 2bis in cui si estende la possibilità di individuare nel RUE ambiti verdi assimilabili ai verdi di pertinenza inedificabili, anche in aree non a diretto contatto con edifici tutelati.

Art. 39 (Servizi agricoli): al comma 3 è stato specificato che gli eventuali ampliamenti dei fabbricati sono limitati alle imprese agricole ed è stato inserito il richiamo all'atto di coordinamento sui PRA, che si esprime sugli stessi temi.

Modifiche proposte al Volume 2 - Disciplina edilizia

Art. 4 (Interventi edilizi e destinazioni d'uso): è stato soppresso il comma 7, che equiparava agli usi esistenti anche le nuove attività subentranti, se del medesimo settore.

Art. 14 (Dimensione minima degli alloggi): la dimensione minima degli alloggi (45 mq di SU) richiesta all'interno del centro storico viene applicata anche agli edifici di interesse storico-architettonico e culturale-testimoniale.

Art. 17 (Locali di abitazione): nel comma 2 sono state cancellate tutte le specificazioni di che cosa si intende per locali accessori ed è stato messo il richiamo alle Definizioni Tecniche Uniformi della Regione. Al comma 4 è stata sostituita la quantità minima percentuale di superfici da destinare a locali accessori, introducendo invece il parametro di 10 mq/alloggio come quantità minima da rispettare.

Art. 18 (Dimensioni e caratteristiche dei locali di abitazione): nel comma 5 è stato inserito il riferimento al D.M. 05/07/1975 da rispettare per i locali accessori e per i locali di servizio. È stato conseguentemente abrogato il comma 13.

Art. 26 (Recinzioni): al comma 5 è stata innalzata da 120 cm a 180 cm la dimensione massima delle reti metalliche immerse nelle siepi in territorio rurale, perché i 120 cm non offrono adeguate condizioni di sicurezza. È stato aggiunto un capoverso per gli insediamenti in territorio rurale non più funzionali all'attività agricola, equiparandoli alle casistiche di cui ai commi 1 e 2.

Art. 35 (Requisiti tipologici dei parcheggi): è stato riformulato il comma 6 escludendo le possibilità di deroga ai confini per le autorimesse.

4. Modifiche dimensionali agli ambiti di RUE

Non sono previste modifiche dimensionali agli ambiti di PSC e RUE e non sono previste modifiche in grado di generare significativi incrementi di carichi insediativi.

5. Incidenza dalla Variante sulle dotazioni territoriali presenti

Non sono previste modifiche in grado di incidere sul sistema delle dotazioni territoriali presenti nel territorio comunale.

6. Elaborati normativi modificati dalla Variante

La Variante 2021b comporta una modifica ai seguenti elaborati del RUE, che si riportano in allegato alla presente Relazione di Variante con evidenza del testo di cui si propone la modifica:

- Volume 1 - Disciplina urbanistica
- Volume 2 - Disciplina edilizia

7. Osservazioni agli elaborati adottati e conseguenti aggiornamenti apportati

Gli elaborati della Variante 2021b, adottati con delibera di Consiglio Comunale nr. 56 del 27/12/2021, sono stati depositati per 60 giorni consecutivi a partire dall'avvenuta pubblicazione dell'Avviso di adozione sul BURERT del 2 febbraio 2022.

Alla scadenza del periodo di deposito (4 aprile 2022) non è giunta nessuna osservazione da parte di aventi titolo.

Non sono state prese in considerazione osservazioni formulate fuori termine.

Il confronto interno condotto post-adozione ha inoltre condotto gli uffici comunali alla formulazione di una "osservazione d'ufficio", assunta agli atti con protocollo nr. 3319 del 4/4/2022, che comprende le richieste ad esito delle diverse istruttorie interne effettuate sugli elaborati della Variante. Di seguito viene schematizzato il contenuto dell'osservazione e la descrizione dei conseguenti aggiornamenti apportati agli elaborati.

Contenuto	Aggiornamenti
Si propone di eliminare la funzione E3 dalle funzioni ammesse negli ambiti APC2 (Volume 1, art. 11, comma 2)	Si modifica il comma in questione eliminando l'uso E3 dagli usi ammessi
Si propone di differenziare la disciplina relativa alle recinzioni negli ambiti agricoli non più connessi alla funzione agricola (Volume 2, art. 26, comma 5)	Il comma 5 viene integrato con il seguente capoverso: <<Sono inoltre consentite negli aggregati minori posti in ambito agricolo ma non più connessi ad alcuna attività agricola, al fine di garantire una maggiore sicurezza e fruibilità delle aree di pertinenza delle abitazioni ed una minore promiscuità nell'utilizzo delle stesse, realizzazioni di recinzioni tra limitrofe proprietà e verso la pubblica viabilità, con caratteristiche di cui ai precedenti commi 1 e 2>>.

8. Richiesta di integrazioni giunta dalla Provincia di Reggio Emilia e conseguenti aggiornamenti apportati

Con protocollo nr. 2338 del 5/3/2022 è stata assunta agli atti del Comune di Poviglio la comunicazione da parte della Provincia di Reggio Emilia (protocollo in uscita nr. 5681 del 4/3/2022), allegata alla presente Relazione quale parte integrante, contenente richieste di integrazioni rispetto agli elaborati di Variante adottati con D.C.C. 56/2022. Le integrazioni ed i chiarimenti richiesti vengono di seguito schematizzati insieme alla descrizione dei conseguenti aggiornamenti apportati agli elaborati:

Contenuto	Aggiornamenti
<p>Si chiede di modificare l'art. 11 del Volume 1, che prevede la possibilità di insediare medio-grandi-strutture di vendita indistintamente in tutte le zone APC2, limitando tale possibilità a specifici ambiti previa valutazione delle condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale e in coerenza con i criteri dettati dalla DCR 1253/1999</p>	<p>Ben lungi da voler apportare con la Variante stravolgimenti all'impianto pianificatorio ed in coerenza con quanto richiesto nell'Osservazione d'Ufficio prot. 3319/2022, si modificano gli elaborati di Variante eliminando l'uso E3 dagli usi ammessi negli ambiti APC2 dall'art. 11 del Volume 1, ripristinando lo stato ante-Variante.</p> <p>Rispetto al divieto di concentrazioni commerciali che possano costituire un ambito da individuare nel PTCP ai sensi della DCR 1253/1999 e ss.mm., tale prescrizione è contenuta nella disciplina degli ambiti APC3 di nuovo insediamento a destinazione commerciale dove oggettivamente il pericolo può sussistere. Si ritiene che il ripristino della normativa degli ambiti APC2 come indicata nel precedente capoverso renda superflua l'applicazione di tale indicazione anche per gli APC2, che sono ambiti esistenti di carattere misto.</p> <p>Analogamente a quanto sopra appena espresso, l'eliminazione dell'uso E3 dagli usi ammessi negli ambiti APC2. rende non più necessaria la localizzazione delle aree dove è ammissibile l'insediamento di medio-grandi strutture di vendita, così come l'integrazione della valutazione di sostenibilità ambientale di tale localizzazioni.</p>
<p>La Variante estende normativamente in modo generalizzato la possibilità di vendita di prodotti alimentari nelle zone industriali, occorrerà indicare in base a quali criteri di compatibilità con le produzioni degli stabilimenti vicini potranno essere insediate strutture di vendita di questo settore merceologico</p>	<p>Con riferimento infine alla soppressione del comma 4 dell'art. 11 delle norme di RUE (che limitava l'insediamento di nuove strutture alimentari superiori alla dimensione "di vicinato"), va specificato che gli ambiti APC2 allo stato attuale si presentano già attualmente come tessuti misti dove le attività produttive, terziarie e commerciali (alimentari e non) si alternano in maniera piuttosto eterogenea. Strutture commerciali alimentari sono già presenti all'interno degli APC2 ed il comma 4 ne vieta esclusivamente l'insediamento ex-novo. In considerazione del fatto che il Comune ha come priorità quella di evitare nuovo consumo di suolo agricolo e di concentrare invece le nuove domande insediative all'interno del territorio urbanizzato (con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione di edifici in disuso), si ritiene che la soppressione del comma 4 possa consentire nuove opportunità di rigenerazione urbana coerenti con il tessuto misto già caratterizzante l'ambito. Ciò detto, considerate le legittime preoccupazioni in termini di potenziali impatti sul contesto insediativo ed infrastrutturale dell'insediamento di nuove strutture commerciali di tipo alimentare negli APC2, si introduce un nuovo comma 4 che prescrive che l'insediamento di strutture di tipo alimentare superiori alle dimensioni "di vicinato" è consentito esclusivamente in interventi di riqualificazione di ambiti già insediati ed è invece interdetto in interventi di nuova edificazioni in lotti vuoti</p>

9. Pareri sugli elaborati adottati e conseguenti aggiornamenti apportati

Con riferimento agli elaborati adottati, sono pervenuti i pareri/contributi da parte di enti aventi titolo, che vengono allegati in forma integrale come parte integrante della presente Relazione e di seguito vengono schematizzati insieme alla descrizione dei conseguenti aggiornamenti apportati agli elaborati:

Ente	Contenuto	Aggiornamenti
AUSL - Servizio Igiene Pubblica	Viene espresso parere favorevole a condizione che in merito all'ammissibilità dell'uso E3 (medio- grande struttura di vendita) negli ambiti APC2 in fase di insediamento di nuove strutture commerciali vengano eseguite apposite analisi e valutazioni dei potenziali impatti che la struttura stessa genera in termini di traffico e venga previsto che tali strutture siano raggiunte in sicurezza dall'utenza debole con un' idonea rete ciclo-pedonale.	Viene eliminato l'uso E3 dagli usi ammissibili in ambito APC2
Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale	Parere favorevole	Nessun aggiornamento necessario
IRETI	Parere favorevole	Nessun aggiornamento necessario
ATERSIR	Parere favorevole a condizione che: - sia acquisito il parere del Gestore del SII, IRETI S.p.A.; - nella fase attuativa sia effettuata, con il Gestore del SII, IRETI S.p.A., la verifica in merito alla presenza, adeguatezza e capacità delle infrastrutture esistenti ed alla presenza o meno di reti ed impianti interferenti, prevedendo, laddove esistenti, la tutela delle dotazioni, degli impianti e delle relative attività, così come prescritto dalla normativa vigente; - siano rispettate le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come previsto dall' art. 94 del D.lgs 152/2006; - sia rispettata l'osservanza delle prescrizioni normative in merito allo scarico e smaltimento delle acque reflue e meteoriche.	Nessun aggiornamento necessario. Si richiama il parere del gestore del SII e si recepiscono le prescrizioni da osservare in fase attuativa
ASTPC	Parere favorevole	Nessun aggiornamento necessario
ARPAE	Tra le modifiche proposte, all'art. 11 è stato aggiunto l'uso E3 (medio grande struttura di vendita) all'interno degli ambiti produttivi APC2, riportando come limite massimo una superficie pari a 2500 mq. Nel merito, come emerso anche dal rapporto ambientale di VAS, si ritiene opportuno che in questo caso nella fase	Viene eliminato l'uso E3 dagli usi ammissibili in ambito APC2

	successiva del rilascio del titolo abilitativo, venga effettuata una valutazione dei potenziali impatti in termini di traffico generato dall'insediamento di tali strutture, in particolare sulle componenti ambientali aria e rumore. Si esprime parere favorevole a tali condizioni.	
--	--	--

A seguito della trasmissione delle osservazioni/pareri/contributi pervenuti, delle relative decisioni assunte e dei conseguenti aggiornamenti apportati agli elaborati di Variante, la Provincia di Reggio Emilia, con Decreto del Presidente nr. --- del ---/2022 (allegato alla presente Relazione quale parte integrante), ha espresso il proprio parere formale in merito agli aspetti territoriali di propria competenza e in merito alla valutazione della sostenibilità della Variante proposta. Di seguito vengono schematizzati i contenuti del Decreto insieme alla descrizione dei conseguenti aggiornamenti apportati agli elaborati:

Contenuto	Aggiornamenti
---	---

Servizio/Ufficio: Servizio Pianificazione Territoriale
Proposta N° 2022/1745

Oggetto: VARIANTE 2021B AL RUE DEL COMUNE DI POVIGLIO ADOTTATA CON DELIBERA DI CC N. 56 DEL 27/12/2021. ESAME AI SENSI DEGLI ARTT. 33 E 34 LR 20/2000 E VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 LR 20/2000 E ART. 15 D.LGS:152/2006.

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 28/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to CAMPEOL ANNA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 154 DEL 29/07/2022

VARIANTE 2021B AL RUE DEL COMUNE DI POVIGLIO ADOTTATA CON
DELIBERA DI CC N. 56 DEL 27/12/2021. ESAME AI SENSI DEGLI ARTT. 33
E 34 LR 20/2000 E VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 LR
20/2000 E ART. 15 D.LGS:152/2006.

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 29/07/2022

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.